

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 1025	12.03.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ai signori Procuratori aggiunti
 Ai signori Sostituti procuratori
 Al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
 Al signor Presidente della Camera penale
 Al personale amministrativo tutto, tramite la Dirigente amministrativa

Oggetto: Termini processuali e decreto legge n. 11 del 2020

Ho avuto oggi gradita interlocuzione con i vertici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nella persona del Presidente avvocato D'Errico, e della Camera penale di Bologna, nella persona dell'avvocato Greci, sul contenuto di alcune disposizioni del decreto legge n. 11 del 2020, con particolare riferimento alla disciplina della sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 2.

In esito, nello spirito di collaborazione che l'Ufficio ha sempre avuto con il Foro, sento il dovere di precisare quanto segue in punto di interpretazione.

Il testo della norma sembra sufficientemente chiara e così è stato da subito inteso in questo Ufficio, nel senso che le attività cui l'Ufficio è tenuto [ad esempio, avvisi *ex* articoli 408 e 415 *bis* c.p.p., notificazioni di ordini di esecuzione, ecc.] non possono avere sospensione, ma è coerente con l'indicato disposto normativo che ad essere sospesi sono i termini per l'esercizio delle facoltà defensionali.

In questo senso, anche per corrispondere appieno alle finalità cautelari sottese al decreto legge, mi sento qui di rassicurare il Foro: i magistrati e loro Segreterie considerano e considereranno "sospeso" il decorso del/dei termini fino al 22 marzo 2020.

L'auspicio è anzi quello di nuovo provvedimento normativo che possa prevedere un'estensione opportuna della disciplina di che trattasi.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Bologna 12 marzo 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Giuseppe AMATO)